



**CITTÀ DI FOSSACESIA**  
PROVINCIA DI CHIETI



**REGOLAMENTO DI  
POLIZIA MORTUARIA COMUNALE**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale  
n. 10 del 16.03.2015**

## **INDICE**

### **Titolo I**

#### **CAPO I**

##### **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Competenze

Art. 3 - Responsabilità

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

#### **CAPO II**

##### **DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

#### **CAPO III**

##### **FERETRI**

Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro

Art. 8 - Verifica e chiusura feretri

Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Art. 10 - Fornitura gratuita dei feretri

Art. 11 - Piastrina di riconoscimento

#### **CAPO IV**

##### **TRASPORTI FUNEBRI**

Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso

Art. 13 - Trasporti funebri

Art. 14 - Orario dei trasporti

Art. 15 - Norme generali per i trasporti

Art. 16 - Riti religiosi

Art. 17 - Trasferimento di salme senza funerale

Art. 18 - Morti per malattie infettive-Diffusione o portatori di radioattività

Art. 19 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Art. 20 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Art. 21 - Trasporti all'estero o dall'estero

Art. 22 - Trasporti di ceneri e resti

Art. 23 - Rimesse della auto funebri e sosta auto funebri di passaggio

### **Titolo II**

#### **CIMITERI**

CAPO I  
CIMITERI

- Art. 24 - Elenco cimiteri
- Art. 25 - Disposizioni generali - Vigilanza
- Art. 26 - Reparti speciali nel cimitero
- Art. 27 - Ammissione nel cimitero o nei reparti speciali
- Art. 28 - Ammissione nei cimiteri di circoscrizione

CAPO II  
DISPOSIZIONI GENERALI E  
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Art. 29 - Disposizioni generali
- Art. 30 - Piano regolatore cimiteriale

CAPO III  
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 31 - Inumazione
- Art. 32 - Cippo
- Art. 33 - Tumulazione
- Art. 34 - Deposito provvisorio

CAPO IV  
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 35 - Esumazioni ordinarie
- Art. 36 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 37 - Esumazione straordinaria
- Art. 38 - Estumulazioni
- Art. 39 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 40 - Raccolta delle ossa
- Art. 41 - Oggetti da recuperare
- Art. 42 - Disponibilità dei materiali

CAPO V  
CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

- Art. 43 - Cremazione
- Art. 44 - Affidamento e conservazione delle ceneri

Art. 45 – Dispersione delle ceneri – Sanzioni e tariffe

**CAPO VI**  
**POLIZIA DEI CIMITERI**

Art. 46 – Orario

Art. 47 – Disciplina dell'ingresso

Art. 48 – Divieti speciali

Art. 49 – Riti funebri

Art. 50 – Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Art. 51 – Fiori e piante ornamentali

Art. 52 – Materiali ornamentali

**TITOLO III**  
**CONCESSIONI**

**CAPO I**

**TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

Art. 53 – Sepolture private

Art. 54 – Durate delle concessioni

Art. 55 – Modalità di concessione

Art. 56 – Uso delle sepolture private

Art. 57 – Manutenzione, canone annuo, affrancazione

Art. 58 – Costruzione dell'opera – Termini

**CAPO II**

**DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

Art. 59 – Divisione, subentri

Art. 60 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

Art. 61 – Rinuncia a concessione di aree libere

Art. 62 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Art. 63 – Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 o perpetua

Art. 64 – Revoca

Art. 65 – Decadenza

Art. 66 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

Art. 67 – Estinzione

**TITOLO IV**  
**LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

## **IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### **CAPO I**

#### **IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

Art. 68 - Accessi al cimitero

Art. 69 - Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Art. 70 - Responsabilità - Deposito cauzionale

Art. 71 - Recinzione aree - Materiali di scavo

Art. 72 - Introduzione e deposito di materiali

Art. 73 - Orario di lavoro

Art. 74 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Art. 75 - Vigilanza

Art. 76 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

### **CAPO II**

#### **IMPRESE POMPE FUNEBRI**

Art. 77 - Funzioni - Licenza

Art. 78 - Divieti

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

#### **CAPO I**

##### **DISPOSIZIONI VARIE**

Art. 79 - Mappa

Art. 80 - Annotazioni in mappa

Art. 81 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Art. 82 - Schedario dei defunti

Art. 83 - Scadenziario delle concessioni

#### **CAPO II**

##### **NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 84 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. 85 - Cautele

Art. 86 - Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria

Art. 87 - Concessioni pregresse

Art. 88 - Sepolture private e tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

## **TITOLO I**

### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1**

##### **Oggetto**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e circolare esplicativa del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

##### **Art. 2**

##### **Competenze**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco o Responsabile competente settore comunale quale Ufficiale del Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della L. 8.6.1990 n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente unità sanitaria locale.

3. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli artt. 22, 23 e 25 della L. 8.6.1990 n. 142, le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

##### **Art. 3**

##### **Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

##### **Art. 4**

##### **Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;
- d) l'inumazione in campo comune;
- f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune se presente;
- h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, la quale potrà disciplinare le modalità di erogazione dei servizi cimiteriali o mediante erogazione con personale intero o appaltando i servizi a ditta esterna anche mediante contratto di concessione.

4. Il comune con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell'art. 32, 2° comma, lett. g) della Legge 8.6.1990 n. 142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

#### Art. 5

##### **Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso gli Uffici Comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (di ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.8.1990 n. 241.

#### CAPO II

##### DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

#### Art. 6

##### **Depositi di osservazione ed obitori**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco o Responsabile competente settore comunale ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13.02.1964 n. 185.

6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

### CAPO III

#### FERETRI

##### Art. 7

#### **Deposizione della salma nel feretro**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

##### Art. 8

#### **Verifica e chiusura feretri**

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.

2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.



## Art. 9

### **Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

#### **a) per inumazione:**

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate.

#### **b) per tumulazione:**

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

**c) per trasferimento**, da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

**d) per trasporti**, da Comune a Comune con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

#### **e) cremazione:**

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura a terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas di putrefazione.

#### Art. 10

### **Fornitura gratuita di feretri**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco o Responsabile competente settore comunale che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

#### Art. 11

### **Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

## CAPO IV

### TRASPORTI FUNEBRI

## Art. 12

### **Modalità di trasporto e percorso**

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco o Responsabile competente settore comunale.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco o Responsabile competente settore comunale.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dell'ufficio comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

6. Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della unità sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco o Responsabile competente settore comunale e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

## ART. 13

### **Trasporti Funebri**

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10 settembre 1990 n. 285 (\*), previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sepsi dell'art. 19/2 del citato DPR 10 settembre 1990 n. 285.

(\*) Art.20 del D.P.R.10.9.1990, n.285:

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

2. Detti carri possono essere posti in servizio, da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità Sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

## Art. 14

## **Orario dei trasporti**

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco o Responsabile competente settore comunale.

Con lo stesso provvedimento il Sindaco o Responsabile competente settore comunale disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti,

2. Il Responsabile dell'ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1°; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

### Art. 15

## **Norme generali per i trasporti**

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

### Art. 16

## **Riti religiosi**

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

## Art. 17

### **Trasferimento di salme senza funerale**

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. In particolari circostanze, il Sindaco o Responsabile competente settore comunale, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento *dei* diritti fissati in tariffa.

4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

## Art. 18

### **Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia o che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

## Art. 19

### **Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco o Responsabile competente settore comunale con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco o Responsabile competente settore comunale del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste, speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

6. Per i morti di malattie infettive diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco o Responsabile competente settore comunale osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.

7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune, per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco o Responsabile competente settore comunale del Comune ove è avvenuto il decesso.

#### Art. 20

##### **Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco o Responsabile competente settore comunale con decreto a seguito di domanda degli interessati.

#### Art. 21

##### **Trasporti all'estero o dall'estero**

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

#### Art. 22

##### **Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o Responsabile competente settore comunale.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco o Responsabile competente settore comunale si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema. aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.

#### Art. 23

##### **Disposizioni generali - Vigilanza**

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco o Responsabile competente settore comunale, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dell'ufficio. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

#### CAPO I

#### CIMITERI

#### Art. 24

##### **Elenco Cimiteri**

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.07.1954 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- I) Capoluogo;
- II) Frazione Villa Scorciosa.

#### Art. 25

##### **Disposizioni generali - Vigilanza**

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco o Responsabile competente settore comunale.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990 n. 142.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione,

estumulazione e le funzioni di cui agli artt, 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

6. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco o Responsabile competente settore comunale i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### Art. 26

##### **Reparti speciali nel cimitero**

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco o Responsabile competente settore comunale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

#### Art. 27

##### **Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

#### Art. 28

##### **Ammissione nei cimiteri di Circoscrizione**



Nei cimiteri circoscrizionali, siano essi suburbani o siti nelle frazioni, sono - di preferenza - accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori circoscrizionali o che vi siano nate o che risultino avervi avuto la residenza avuta nei 2 (due) anni precedenti al decesso.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 29

##### **Diposizioni generali**

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazione ordinarie decennali.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e dal successivo art. 31.

#### Art. 30

##### **Piano regolatore cimiteriale**

Tutti gli interventi interni ai cimiteri comunali sono disciplinati mediante deliberazione giunta che ne approvi l'intervento o disciplini gli interventi possibili.

Per quanto concerne gli interventi sulle tombe esistenti resta disciplinata la facoltà per le tombe poste in adiacenza a mura di cinta interne ed esterne del cimitero, di sopraelevare fino alla quota di dette mura o comunque fino al limite di visibilità della parte posteriore.

Per interventi di ampliamento dell'attuale cinta muraria esterna cimiteriale la competenza resta in capo al Consiglio Comunale, che dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- e) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
- e) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- d) tumulazioni individuali (loculi);
- e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione privata dopo approvazione da parte degli organi competenti);
- f) cellette ossario;
- g) nicchie cinerarie;
- h) ossario comune;
- i) cinerario comune.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

All'interno dell'area cimiteriale dovranno essere individuate, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono essere diverse da quelle indicate dal piano stesso.

## CAPO II

### INUMAZIONE E TUMULAZIONE

#### Art. 31

##### **Inumazione**

Le sepolture per inumazione si distinguono in comune e private:

- a) sono **COMUNI** le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- b) sono **PRIVATE** le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

#### Art. 32

##### **Cippo**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm.60 (sessanta) dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui gli artt. 63 e 99 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

#### Art. 33

##### **Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murane - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo 111 del presente regolamento.

3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

#### Art. 34

##### **Deposito provvisorio**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune ~~con progetto già approvato.~~

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'ufficio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, ~~purché si inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.~~

Il canone di utilizzo, pari a € 30,00 ~~€ 15,49 (già L. 30.000)~~ a trimestre, è calcolato con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai

richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

~~4. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.~~

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco o Responsabile competente settore comunale previa diffida, ~~servendosi del deposito cauzionale di cui sopra~~, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

#### CAPO IV

#### ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

##### Art. 35

##### **Esumazioni ordinarie**

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco o Responsabile competente settore comunale.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte nei mesi di Ottobre - Novembre - Dicembre - Gennaio - Febbraio - Marzo.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco o Responsabile competente settore comunale con propria ordinanza.

4. È compito dell'incaricato dal Responsabile dell'ufficio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

##### Art. 36

##### **Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. È compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni mossine di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affigere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

##### Art. 37

##### **Avvisi di scadenza per esumazioni straordinarie**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco o Responsabile competente settore comunale, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione [e, comunque non oltre mesi 1 successivi alla sepoltura].

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria Locale o di personale tecnico da lui delegato.

## Art. 38

### **Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

5. 1 feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco o Responsabile competente settore comunale.

8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 (due) anni dalla precedente.

9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco o Responsabile competente settore comunale con propria ordinanza.

## Art. 39

### **Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

## Art. 40

### **Raccolta delle ossa**

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento a sepoltura privata.

## Art. 41

### **Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato gli atti dell'Ufficio di ragioneria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

## Art. 42

### **Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco o Responsabile competente settore comunale può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova

sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

#### Art. 43

#### **Cremazione**

1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento tecnico, in ceneri.

2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.

3. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.

4. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri sono disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1990 n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

5. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

6. La manifestazione di volontà alla cremazione e alla dispersione delle ceneri, espressa dal defunto o dai suoi familiari, avviene nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 30.03. 2001, n. 130, art. 3, attraverso una delle seguenti modalità:

a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano, tra i propri fini statutari, quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari. In tale caso è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà;

c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato ai sensi degli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta degli stessi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

7. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto.

8. La manifestazione di volontà alla cremazione dovrà recare, contestualmente, la volontà all'affidamento dell'urna cineraria o alla dispersione delle ceneri.

9. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

a) dal coniuge ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

b) dall'esecutore testamentario;

c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore di minore o interdetto;

e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal Comune.

10. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco o Responsabile competente settore comunale del Comune dove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

11. E' istituito, ai sensi dell'art. 32 della Legge Regionale d'Abruzzo 10.08.2012 n. 41, il registro comunale per la cremazione che viene tenuto dall'Ufficio dello Stato Civile.

12. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.

13. IL richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo forme prescritte dall'art. 602 del Codice Civile (Testamento olografo).

14. Il suindicato Ufficio preposto dovrà avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune della Regione, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal Comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza, nella Regione Abruzzo, potrà avvenire d'ufficio qualora non provveda l'interessato. Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo nella Regione Abruzzo.

15. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 12, oppure il ritiro dell'atto di volontà del presente articolo.

16. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o su richiesta del coniuge, dei figli anche riconosciuti ed adottivi, ovvero degli ascendenti, dei discendenti, dei collaterali e degli affini fino al terzo grado previa acquisizione del certificato necroscopico.

17. In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso.

18. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito, come previsto dall'art. 3 della Legge 30.03.2001 n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri":

a) il certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;

b) in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.



19. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo.

20. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo o similare, contenente tutti i dati richiesti.

21. Nel registro istituito per la cremazione sono annotate, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile, tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

22. Per ogni cremazione, l'Ufficiale dello Stato Civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.

#### Art. 44

#### **Affidamento e conservazione delle ceneri**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto.

2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.

3. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di apposito verbale, redatto in triplice esemplare, nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale e costituisce documento accompagnatorio delle ceneri. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.

4. Nell'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione, nonché nel verbale di consegna dell'urna cineraria, di cui all'art. 85 del D.P.R. n. 285/1990, deve risultare quanto previsto nel precedente art. 43 del presente Regolamento Comunale, riguardo la manifestazione di volontà alla cremazione e alla destinazione delle ceneri.

5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro componente il nucleo familiare, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, al tutore di minore o interdetto, nel registro sono annotati:

a) numero progressivo e data;

b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;

c) modalità di espressione della volontà;

d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione del luogo e della modalità prescelta;

e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;

f) cognome, nome, timbro e firma del Responsabile alla tenuta del registro;

g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente.

6. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune dove le ceneri sono custodite e le modalità della loro conservazione. Lo stesso dovrà comunicare qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Il personale comunale addetto alla vigilanza, appositamente incaricato, può procedere anche a controlli periodici sulla corretta modalità di conservazione e sulla effettiva collocazione dell'urna.

7. Se chi ha in consegna un'urna intende per qualsiasi motivo rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto, portando a conoscenza dell'interessato della impossibilità di ulteriore riaffidamento.

8. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate, se non a cura dei soggetti già individuati, in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 (cinerario comune).

9. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro Comune, sia nei confronti del Comune di Fossaceia che nei confronti del Comune di nuova destinazione.

10. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

11. In caso di disaccordi tra gli aventi diritto, l'urna è depositata presso il locale di deposito del Cimitero Comunale Capoluogo. Trascorsi 60 (sessanta) giorni le ceneri vengono depositate presso il cinerario comune in forma anonima e collettiva.

12. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) tumulata: la tumulazione può essere effettuata:

- in cellette cinerarie singole o se vi è sufficiente capienza, anche con altri resti o ceneri come il coniuge o parente di primo grado in linea retta (genitori e figli), il convivente (convivenza da dichiarare con stato di famiglia), o secondo grado in linea collaterale (fratello e sorelle), patrigno, matrigno e fratellastri o affidatario se così disposto in vita dal defunto;

- in tomba di famiglia;

- in loculo con altra salma già tumulata, purchè vi sia un grado di parentela o relazione come per la celletta cineraria.

b) inumata: come previsto dall'art. 31 del presente Regolamento Comunale.

#### Art. 45

#### **Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, deve avvenire in orario diurno con mezzi funebri o con mezzi propri, purchè sia garantito il decoro pubblico, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, nell'area di dispersione ed è consentita, nei seguenti luoghi del territorio del Comune:

a) in aree a ciò appositamente destinate, con successivo atto deliberativo di Giunta Comunale, all'interno dei cimiteri comunali Capoluogo e Villa Scorciosa;

b) in natura;

c) in aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;

d) con successivo provvedimento della Giunta Comunale potranno essere individuate altre aree idonee alla dispersione.

2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita, nel rispetto della normativa statale e regionale, nei seguenti luoghi:

a) nelle colline a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti

abitativi;

b) nel fiume Sangro limitatamente al tratto rientrante nel territorio del Comune di Fossacesia;

c) nel mare Adriatico, limitatamente al tratto rientrante nel territorio del Comune di Fossacesia, ad una distanza superiore a 500 metri dalla costa, con esclusione delle zone già oggetto di divieti e/o limitazioni d'uso per effetto di provvedimenti adottati dall'Autorità Marittima, nel rispetto delle vigenti normative marittime, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza della navigazione. La dispersione in mare dovrà avvenire, comunque, in zone libere da bagnanti, natanti e manufatti, fatta salva la possibilità di partecipazione alla cerimonia con natanti o altri mezzi ad uso privato. La dispersione delle ceneri in mare non è consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione quando gli stessi vengono effettuati. Il soggetto autorizzato alla dispersione delle ceneri in mare è tenuto a comunicare, anche per via telematica o informatica, alla Capitaneria di Porto di Ortona, con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso, la data e l'ora della cerimonia, il numero di unità partecipanti e la zona di mare interessata;

d) nelle aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;

e) dal Comune ove avvenne il decesso previa acquisizione del Nulla Osta da parte del Comune di dispersione se diverso dal Comune di decesso (nota del Servizio di Prevenzione Collettiva della Giunta Regionale d'Abruzzo di Pescara n. RA/320284 prot. del 19.12.2013);

f) la dispersione è vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada);

g) la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro;

h) la dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 9 dell'art. 43 del presente Regolamento Comunale, entro 90 (novanta) giorni dalla consegna dell'urna cineraria salvo casi di forza maggiore;

i) i soggetti incaricati della dispersione sono tenuti a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, la modalità per la dispersione delle ceneri, la località, la data prevista e l'ora;

l) qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione;

m) al di fuori dei cinerari comunali previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici ed altri luoghi chiusi;

n) la dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti;

o) vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano;

p) l'autorizzazione alla dispersione rilasciata in periodo successivo alla cremazione vale come autorizzazione al trasporto delle ceneri;

q) la dispersione o conservazione delle ceneri all'interno del cimitero è riservata a coloro che erano residenti al momento del decesso, o deceduti nel territorio del Comune o anche non residenti;

r) i costi per la dispersione delle ceneri sono a totale carico degli interessati.

3. E' consentita la sosta per un periodo massimo di un anno dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale, nelle situazione in cui cause di forza maggiore impongano il posticipo delle operazioni di dispersione; a questa verrà applicata apposita tariffa determinata dalla Giunta Comunale con apposito successivo atto deliberativo. Trascorsi i termini sopra citati, senza che le

procedure per la dispersione, l'affido o la conservazione siano state effettuate o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno conferite per la conservazione indistinta nel cinerario comune.

4. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, secondo la gravità della violazione, fatta salva la sanzione penale, ove il fatto costituisca reato. Le violazioni di cui all'articolo 2 della Legge n. 130/2001 sono punite con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da € 2,500,00 a € 12,500,00. Il personale appositamente incaricato può procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.

5. I costi per la eventuale sosta delle ceneri sono definite con successivo atto di Giunta Comunale. Nel caso di estumulazione ed esumazione straordinaria di cadavere per successiva cremazione e riavvicinamento delle relative ceneri o dei resti ossei in nicchia di altro familiare già conservato nel cimitero comunale, purché in quest'ultima esista il necessario spazio, la concessione dello spazio nicchia e le operazioni cimiteriali sono a pagamento secondo tariffa.

6. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, è realizzata a spese dell'affidatario nel cimitero comunale apposita targa, individuale o collettiva, riportante i dati anagrafici del defunto, che potrà essere rimossa dopo 10 (dieci) anni. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

7. Per l'ottenimento dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri, il soggetto individuato in vita dal de cuius è tenuto a presentare apposita istanza, la quale deve contenere:

- a) l'indicazione dei dati anagrafici e della residenza del richiedente;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) l'indicazione del luogo di conservazione dell'urna;
- d) la dichiarazione in ordine alla conoscenza delle norme penali in materia e delle cautele atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la dichiarazione della conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna presso il Cimitero nel caso in cui il soggetto affidatario intenda revocare l'accettazione dell'incarico;
- f) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) la conoscenza dell'obbligo di informare l'Ufficiale dello Stato Civile in caso di variazione di conservazione dell'urna.

8. Ai fini della concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, il soggetto individuato in vita dal de cuius deve presentare apposita istanza, la quale deve contenere:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- b) la dichiarazione del luogo di dispersione delle ceneri;
- c) l'autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri.

10. Il comune intende promuovere la realizzazione di una struttura nell'ambito della quale su istanza dei familiari del defunto, possono tenersi cerimonie di commiato, la cui individuazione ed utilizzo verranno disciplinati con eventuale apposito provvedimento della Giunta Comunale. La struttura che dovrà consentire l'accoglienza di persone e lo svolgimento dell'operazione funebre, nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari, può essere utilizzata anche per l'esposizione e la veglia dei cadaveri. La struttura per il commiato è in ogni

caso fruibile da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, fermo restando l'obbligo previsto dalla normativa statale e regionale in capo alle strutture pubbliche e private che sono tenute a garantire il servizio di camera mortuaria al soggetto deceduto presso le medesime strutture nel caso in cui i familiari non optino per la struttura del commiato. Nell'esercizio delle citate attività, la struttura deve essere in possesso di caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dalla normativa statale e regionale in materia, che si applica anche in relazione alle pratiche di rilevazione delle manifestazioni di vita.

## CAPO VI

### POLIZIA DEI CIMITERI

#### Art. 46

#### **Orario**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco o Responsabile competente settore comunale, per un massimo di 6 (sei) giorni settimanali.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

#### Art. 47

#### **Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;

b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso;

c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 14 quando non siano accompagnati da adulti.

3. Per motivi di salute od età il Responsabile dell'Ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco o Responsabile competente settore comunale.

#### Art. 48

#### **Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiososo, cantare, parlare ad alta voce;

b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c) introdurre oggetti irriverenti;

- d) d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) 1) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
- m) qualsiasi attività commerciale;

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti; sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### Art. 49

##### **Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio.

#### Art. 50

##### **Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio competente in relazione al carattere del cimitero e all'ordinanza del Sindaco o Responsabile competente settore comunale che fissi i criteri generali.

2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dell'ufficio competente e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 87.

7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

8. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo: è pure consentita il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

#### Art. 51

##### **Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

#### Art. 52

##### **Materiali ornamentali**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al I° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 44, in quanto compatibili.

### TITOLO III

### CONCESSIONI

#### CAPO I

#### TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

#### Art. 53

##### **Sepulture private**

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossari etti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);

b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7. La concessione, di loculi, aree e campi cimiteriali, avverrà mediante determinazione del Responsabile del Settore competente, sottoscritte dai concessionari a valere come scritture private, senza ulteriori spese per l'atto pubblico e registrazione.

8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e la norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzabili;
- la durata;

la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;

- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);

- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;

- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

#### Art. 54

#### **Durata delle concessioni**

Le concessioni perpetue e quelle per le quali non è definibile la durata, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento sono automaticamente tramutate in concessioni a tempo determinato di durata pari a quella di seguito riportata nei successivi commi, partendo dalla data di decesso del primo sepolto.

1. Le concessioni di cui all'art. precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.



2. La durata è fissata:

- a) in 99 (novantanove) anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture di famiglie e collettività;
- b) in 90 (novanta) anni per gli ossari etti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- c) in 90 (novanta) anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma.

3. Salvo il caso in cui al comma 6, a richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, previo pagamento della tariffa vigente al momento del rinnovo, per i seguenti periodi di tempo:

- a) ulteriori 50 (cinquanta) anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 45 (quarantacinque) anni per gli ossari etti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- c) in 45 (quarantacinque) anni per i loculi e comunque per le sepolture individuali.

La tariffa per il rinnovo viene stabilita in prima applicazione pari al 50% della tariffa vigente per le nuove concessioni.

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o dalla prima sepoltura, se antecedente. In ogni caso, qualora non fosse disponibile l'atto concessorio, per stabilire la data di inizio concessione si farà riferimento alla data di decesso della prima sepoltura.

5. All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per un durata minima di 10 (dieci) anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alternativamente e a totali loro spese o alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c) del 2° comma, salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.

6. E' consentito il prolungamento della concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione.

7. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione.

8. Per il prolungamento della concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

## Art. 55

### **Modalità di Concessione**

1. Le Concessioni di loculi, possono essere assegnate una sola volta per uso proprio e in un numero massimo di due fornetti. Possono eccezionalmente essere concessi ulteriori loculi, per parentela fino al terzo grado in linea diretta.

La graduatoria per l'assegnazione dei suddetti loculi, avviene nel rispetto del seguente schema di valutazione:

- Età del richiedente:

- a) oltre 65 anni, punti 5;
- b) Per ogni anno in più, punti 0,5 (anno intero);

- Per salme di parentela fino al terzo grado in linea diretta, già tumulate presso altre Cappelle (da dimostrare con certificato di seppellimento su tombe e/o cappelle di non proprietà del richiedente o parenti oltre il terzo grado di parentela), punti 9;

- Data di presentazione della domanda, punti 0,20 per ogni mese, dalla data di richiesta;
- A parità di punteggio, il richiedente con più anni, ha la precedenza in graduatoria;

~~I loculi disponibili, restanti a seguito delle assegnazioni secondo le graduatorie degli aventi diritto in base ai criteri prestabiliti, sono concedibili ai richiedenti in caso di accertata esigenza. Resta ferma la necessità di riservare un numero non inferiore a 10 loculi per la tumulazione delle salme per cui non risultano cappelle e/o loculi disponibili in concessione nei cimiteri comunali e per cui i familiari ne facciano richiesta accollandosene i relativi oneri.~~

Per far fronte alle esigenze di utenti che richiedono la disponibilità immediata di un loculo per la tumulazione di un proprio familiare deceduto e per cui non si possiede già una concessione cimiteriale, il Comune di Fossacesia si riserva un numero ragionevole di loculi realizzati. Chiunque ne faccia richiesta per esigenza immediata ed avente diritto alla tumulazione presso i cimiteri comunali di Fossacesia, potrà avere in concessione un loculo di quelli immediatamente disponibili, tendenzialmente quelli posti in alto non scelti dagli aventi diritto in graduatoria.

Per far fronte a richieste del coniuge superstite, sarà possibile, qualora si riscontri la effettiva disponibilità di sufficienti loculi liberi, concedere contemporaneamente un secondo loculo in adiacenza a quello concesso per il coniuge deceduto, al fine del ricongiungimento familiare.

2. La graduatoria per l'assegnazione di Aree Cimiteriali (max n. 1 per famiglia), avviene nel rispetto del seguente schema di valutazione:

- Età del richiedente:
  - a) oltre 65 anni, punti 5;
  - b) Per ogni anno in più, punti 0,5 (anno intero);
- Per salme di parentela fino al terzo grado in line diretta, già tumulate presso altre Cappelle (da dimostrare con certificato di seppellimento su tombe e/o cappelle di non proprietà del richiedente o parenti oltre il terzo grado di parentela), punti 9;
- Data di presentazione della domanda, punti 0,20 per ogni mese, dalla data di richiesta;
- Per salme di parentela fino al 3° grado in linea diretta, quando sia sopraggiunta una morte prematura da non oltre 10 anni dalla data di approvazione delle graduatorie, per età del defunto inferiore a 55 anni, punti 9;
- A parità di punteggio, il richiedente con più anni, ha la precedenza in graduatoria.

3. La concessione in uso delle sepolture e delle aree non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

~~4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al II, III e IV comma, lettera b) dell'art. 54, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.~~

4. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

5. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

6. Per la concessione di loculi Cimiteriali, dopo l'approvazione della graduatoria e prima della relativa assegnazione, è data facoltà al comune di richiedere un deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

7. Qualora, per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

8. Il prezzo di concessione di loculi, ossarine, tombe e aree viene determinato dalla Giunta comunale mediante atto deliberativo, anche differenziando i prezzi in base alle tipologie costruttive ed epoca di costruzione.

#### Art. 56

##### **Uso delle sepolture private**

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 55, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, del fondatore del sepolcro depositata presso il Servizio di polizia mortuaria almeno 3 (tre) anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile.

Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

In base all'Articolo 93 del D.P.R. n. 285/90 è consentita anche la tumulazione di persone non parenti, ma legate alla famiglia da particolari vincoli di convivenza. Così pure è consentita la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerite (ad es. erede testamentario) nei confronti del concessionario.

#### Art. 57

##### **Manutenzione, canone annuo, affrancazione**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. I concessionari o loro eredi o aventi causa di loculi realizzati dal Comune sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; i lavori ritenuti necessari al fine di garantire il decoro, la sicurezza e l'igiene, saranno eseguiti dall'Amministrazione comunale con spese a carico dei concessionari o aventi causa.

All'atto della necessità di eseguire dei lavori, l'Amministrazione comunale procede alla pubblicazione per 60 giorni di apposito avviso pubblico all'albo pretorio, alla bacheca del cimitero e in vicinanza ai loculi oggetto di intervento, per avvisare circa la procedura di esecuzione dei lavori di manutenzione.

Il costo dell'intervento sarà suddiviso per tutti i loculi coinvolti dall'intervento. I singoli concessionari avranno a disposizione un tempo prefissato per il pagamento della quota parte spettante e dovranno, all'atto del pagamento, dichiarare di essere i concessionari o unici aventi causa del concessionario (unici eredi interessati entro il 6° grado, persone non parenti ma legate alla famiglia da particolari vincoli di convivenza, persone che abbiano acquisito in vita particolari benemeritenze nei confronti del concessionario). Scaduto il termine senza che vi sia stata la dichiarazione di interesse alla prosecuzione della concessione e senza l'avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto per i lavori da eseguirsi, l'Amministrazione comunale procede alla dichiarazione di decadenza della concessione ai sensi del presente regolamento con eseguibilità trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio. Pertanto il Comune potrà procedere alla estumulazione delle salme ove vi sia stata la dichiarazione di decadenza e nuova assegnazione in concessione del loculo recuperato ad aventi titolo

~~3. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.~~

4. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

5. Qualora il concessionario non provveda entro i termini fissati per ~~3 (tre) anni~~ al pagamento del canone di cui al comma 2, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

~~6. Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al 2° comma che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione in via amministrativa del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.~~

Art. 58

### **Costruzione dell'opera - Termini**

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 53, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 70 ed alla esecuzione delle opere relative che dovranno essere completate entro 5 anni dalla data del rilascio della Concessione Cimiteriale, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Sindaco o Responsabile competente settore

comunale, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

## CAPO II

### DIVISIONE - SUBENTRI - RINUNCE

#### Art. 59

##### **Divisione - subentri**

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separare quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti ai disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 56 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 56, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo vigente al momento della richiesta, in prima applicazione pari ad € 100,00.

9. Trascorso il termine di 3 (tre) anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza. La richiesta di subentro potrà essere comunque inoltrata ed evasa dagli eredi aventi diritto prima della dichiarazione di decadenza.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 56, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionaria o non sia stato

notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 60

### **Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:

$$\frac{1}{2 \times N}$$

della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

(\*) Nel caso di concessioni a tempo determinato di 25 anni di durata,  $n = 25$ . La quota è pertanto riferita a  $2 / 2 \times 25 = 1/50$  della tariffa in vigore.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.

3. Nel caso in cui la sepoltura non sia stata occupata per conto del concessionario o avente causa la formula per il calcolo del corrispettivo spettante sarà la seguente:

$$\frac{1}{1,2 \times N}$$

Art. 61

### **Rinuncia a concessione di aree libere**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

h) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da saline, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

~~- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.~~

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 62

**Rinuncia a concessione di aree con parziale  
o totale costruzione**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 54, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario noti intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2, In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

~~—per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.~~

3. Al concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte dei Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario,

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni alcuna.

Art. 63

**Rinuncia a concessione di manufatti della durata  
di anni 99 o perpetua**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art, 53. a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma.

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/98 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

~~—per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.~~

3. Per eventuali opere eseguite a cura dei concessionario, in aggiunta al manufatto concesso si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 62.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

## REVOCA - DECADENZA - ESTINZIONE

### Art. 64

#### Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento o modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco o Responsabile competente settore comunale previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

### Art. 65

#### Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56 penultimo comma;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 59, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati.
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 57;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco o Responsabile competente settore comunale in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.



## **PROCEDURA DI DECADENZA DI MANUFATTI PRIVATI PER ABBANDONO ED INCURIA**

In caso di manufatto privato (tomba, cappella, loculo ecc..) abbandonato ed in stato di incuria, si procederà alla dichiarazione di decadenza mediante la seguente procedura:

- Previo accertamento da parte dell'ufficio comunale competente circa lo stato di abbandono ed incuria (*manca di nuove sepolture in cappelle gentilizie da oltre 30 anni*), si procederà a pubblicare apposito avviso, reso noto al pubblico ed agli aventi titolo se ed in quanto reperibili da certificazione anagrafica, mediante avviso da affiggersi all'Albo Pretorio per almeno 1 mese e con ogni altra idonea forma di diffusione (avvisi esposti nell'area cimiteriale interessata dalla procedura di decadenza).
- In detto avviso sarà fissato il termine, non inferiore ad un mese, decorrente dalla data di scadenza del periodo di affissione all'Albo Pretorio, entro cui i concessionari o gli aventi titolo (eredi interessati entro il 6° grado, persone non parenti ma legate alla famiglia da particolari vincoli di convivenza, persone che abbiano acquisito in vita particolari benemeritenze nei confronti del concessionario), potranno presentare, presso l'Ufficio Comunale per le concessioni cimiteriali, la dichiarazione di eventuale rinuncia alla concessione, ovvero la richiesta perché venga loro riconosciuto il diritto di mantenere l'uso della sepoltura, con concessione gratuita, per il periodo residuo della concessione calcolato in base a quanto disposto all'art. 54, a condizione che il nuovo concessionario si faccia carico di tutte le opere necessarie alla messa in sicurezza, decoro e manutenzione del manufatto. Trascorso tale termine senza che vi siano state istanze di interesse alla concessione si procederà alla pronuncia della decadenza della concessione ed immissione in possesso da parte del comune per le successive determinazioni di competenza.
- Oltre agli eredi o aventi titolo, in subordine la domanda di interesse alla concessione dell'area e del manufatto potrà essere presentata anche da terzi interessati che dovranno farsi carico dei medesimi obblighi per la ristrutturazione e manutenzione, oltre alla esumazione ed estumulazione delle salme presenti da deporre all'interno della stesso manufatto in apposite urne cinerarie ed ossarine, ed al pagamento del canone concessorio vigente per l'area. In caso di più richieste si stilerà la graduatoria secondo i vigenti criteri di assegnazione.
- La procedura di ricerca verrà eseguita a seconda le esigenze di spazi e per eventuali situazioni di degrado.
- La procedura di recupero tombe di cui al presente articolo potrà essere attivata anche con istanza da parte dei diretti interessati al mantenimento delle concessioni. In tal caso l'avviso pubblico di cui ai commi precedenti sarà affisso al fine di verificare l'esistenza di aventi diritto alla concessione o interesse di terzi rispetto all'istanza di parte.
- Il costo da applicare per le concessioni di cui al presente articolo è fissato dalla giunta comunale. In prima applicazione si prevede un costo complessivo di € 200,00 per mq di area concessa, a prescindere dal manufatto e dalle sue condizioni.

### **PROCEDURA DI ACCERTAMENTO INTESTATARIO DI FATTO**

Ai soli fini della regolarizzazione delle situazioni pregresse, prive di atto concessorio, è considerato nell'ordine "concessionario di fatto":

- Il concessionario indicato in eventuali prove documentali, sottoscritte anche dall'Amministrazione comunale;
- Il primo defunto inumato o tumulato nella sepoltura oggetto della sanatoria;

In caso di decesso del concessionario di fatto per la nomina del concessionario subentrante si applicano le disposizioni del presente regolamento.

Art. 66

### **Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco o Responsabile competente settore comunale disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopodiché il Sindaco o Responsabile competente settore comunale disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### Art. 67

#### **Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 56, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

#### TITOLO IV

#### **LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

#### **IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

#### CAPO I

#### IMPRESE E LAVORI PRIVATI

#### Art. 68

#### **Accesso al cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. L'imprenditore deve possedere idonea copertura assicurativa per eventuali danni a cose o persone, che potessero verificarsi durante i lavori e rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sul posto di lavoro.

3. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni ed agli artt. 49 e 50 in quanto compatibili.

#### Art. 69

#### **Autorizzazioni permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere autorizzati dal responsabile dell'Ufficio competente, previo parere della Commissione Edilizia osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.

4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.

5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

6. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.

8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio competente.

11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi e similari.

#### Art. 70

##### **Responsabilità - Deposito cauzionale**

1. concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, a garanzia della Corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

#### Art. 71

##### **Recinzione aree - Materiale di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati a discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### Art. 72

##### **Introduzione e deposito di materiali**

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente ufficio comunale.

2. I veicoli di cui al comma precedente, devono rispettare i limiti di peso e misure indicate in apposita cartellonistica, posta all'ingresso del Cimitero.

3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

4. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc...

#### Art. 73

##### **Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente ufficio comunale.

2. E vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

#### Art. 74

##### **Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

1.II Sindaco o Responsabile competente settore comunale in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2.Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

#### Art. 75

##### **Vigilanza**

1. I1 Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco o Responsabile competente settore comunale dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente. nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 70.

## Art. 76

### **Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## CAPO II

### **IMPRESE POMPE FUNEBRI**

## Art. 77

### **Funzioni - Licenza**

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 5 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 78

### **Divieti**

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto pr eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

CAPO I

### **DISPOSIZIONI VARIE**

Art. 79

### **Mappa**

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 80

### **Annotazioni in mappa**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
  - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - e) gli estremi del titolo costitutivo;
  - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - g) la natura e la durata della concessione;
  - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

## Art. 81

### **Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

## Art. 82

### **Schedario dei defunti**

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 80, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
  - a) le generalità del defunto.

## Art. 83

### **Scadenziario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dell'ufficio predispose entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

## CAPO II

### **NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

## Art. 84

### **Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco o Responsabile competente settore comunale con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Le disposizioni di cui all'art. 57 hanno decorrenza a partire dal 1° anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Gli adempimenti di cui all'art. 59, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 3 (tre) anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

6. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 85

### **Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) o d una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 86

### **Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria**

1. Ai sensi dell'art. 51, 3° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, spetta al dipendente Responsabile dell'ufficio, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Segretario del Comune, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco o Responsabile competente settore comunale, ai sensi dell'art. 32 o 36 e 38 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e della Legge 25 marzo 1993, n. 81.

Art. 87

### **Concessioni pregresse**

Salvo quanto previsto dall'art. 84 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 88

### **Sepulture private a tumulazioni pregresse**

#### **Mutamento del rapporto concessorio**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco o Responsabile competente settore comunale di



riconoscimento.

3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

4. Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.